



AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 13 / 2023

OGGETTO: CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA MARANO, VIA MARANA, VIA VEDURO, VIA BAGNARESE, VIA FONTANAZZI, VIA CARLINA, VIA FELICORI, VIA CA BELFIORE, SENTIERO IDICE, VIA FIUMANA DESTRA, VIA PEDAGNA DESTRA, VIA PEDAGNA SINISTRA, VIA CHIUSA NUOVA IN CONSEGUENZA ALLE CRITICITÀ DOVUTE DALL'EMERGENZA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA.

IL SINDACO

VISTO:

- l'Ordinanza Sindacale n. 4/2023 del 02.05.2023 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale - C.O.C. - tuttora attivo per le emergenze relative a criticità meteo, idraulica e idrogeologica;
- il documento n. 62/2023 del 16.05.2023 e valido sino alle ore 00,00 del 17/05/2023, pervenuto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con il quale si comunicava una nuova allerta rossa relativa alle criticità di cui sopra per la zona di allerta "D", interessante il Comune di Castenaso;
- il documento n. 63 del 17/05/2023 che conferma le condizioni metereologiche avverse di cui all'allerta rossa sopracitata e valido dalle ore 00,00 del 18/05/2023;
- l'incontro di coordinamento tenutosi in data odierna alle ore 12:00 con la Prefettura, la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni interessati dalla suddetta allerta.

CONSIDERATO necessario adottare a scopo cautelativo provvedimenti aventi carattere di emergenza al fine di porre in essere tutte le misure volte a garantire la tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica mediante la chiusura temporanea alla viabilità veicolare e pedonale, delle seguenti vie presenti sul territorio comunale:

- Via Marana;
- Via Veduro
- Via Bagnarese
- Via Fontanazzi
- Via Carlina
- Via Felicori
- Via Ca Belfiore
- Sentiero Idice
- Via Pedagna Destra
- Via Pedagna Sinistra
- Via Chiusa Nuova a Largo Molino fino al sottopasso (compreso)

VISTO:

- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (“Codice della Protezione Civile”);
- il decreto legislativo n.4 del 6 Febbraio 2020;
- l’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali);

Visti altresì:

- gli artt. 5 e 7 del codice della strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.S;

Per quanto di competenza e quindi per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati.

ORDINA

vista l'emergenza in atto e a scopo cautelativo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, di provvedere alla chiusura temporanea della viabilità veicolare e pedonale, **delle strade di seguito elencate mediante** l’istituzione di adeguata segnaletica:

- Via Marana
- Via Veduro
- Via Bagnarese
- Via Fontanazzi
- Via Carlina
- Via Felicori
- Via Ca' Belfiore
- Sentiero Idice
- Via Pedagna Destra

- Via Pedagna Sinistra
- Via Chiusa nuova a Largo Molino fino al sottopasso (compreso)

La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea così come previsto dal D.Lgs. n. 285/92, nel/i tratto/i di strada interessati;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- All'Area Tecnica comunale per quanto di competenza.

I N F O R M A C H E:

contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:

- Giurisdizionale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni centoventi dalla sua pubblicazione.

AVVISA

- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;
- che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della Strada", nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

Lì, 17/05/2023

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)